

REGOLAMENTO (UE) 2016/2139 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2016**

recante divieto di pesca delle razze, ivi comprese la razza fiorita, la razza chiodata, la razza a coda corta, la razza maculata, la razza dagli occhi piccoli e la razza ondulata, nelle acque dell'Unione della zona VIIId, e le condizioni speciali applicabili nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2016.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GUL 22 del 28.1.2016, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	35/TQ72
Stato membro	Belgio
Stock	SRX/07D. e condizioni speciali applicabili a RJN/07D., RJC/07D., RJH/07D., RJM/07D., RJE/07D., RJU/07D., SRX/*67AKD, RJN/*67AKD, RJC/*67AKD, RJH/*67AKD, RJM/*67AKD, RJE/*67AKD
Specie	Razze (<i>Rajiformes</i>) comprese razza fiorita (<i>Leucoraja naevus</i>), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>), razza maculata (<i>Raja montagui</i>), razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) e razza ondulata (<i>Raja undulata</i>)
Zona	Acque dell'Unione della zona VIIId e condizioni speciali applicabili nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k
Data di chiusura	26.10.2016